

REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

Titolo quinto- Gli Arbitri

Capo primo: Gli arbitri in genere.

Art. 38 Assunzione della qualifica

1. Gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell'AIA. Agli stessi è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e delle regole disciplinari vigenti. La qualifica di arbitro si assume con la nomina scritta del Presidente di Sezione, con le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Il Presidente di Sezione rilascia tale nomina dopo aver verificato il verbale della Commissione esaminatrice, aver acquisito il certificato di idoneità prescritto dalle vigenti leggi sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e la dichiarazione con la quale autorizza irrevocabilmente l'AIA all'impegno, per le sole finalità interne, tutti i dati anche sensibili, del candidato, nonché dopo la comunicazione dell'AIA dell'avvenuta ratifica del verbale di esame e relativa assegnazione del numero di codice meccanografico.

3. Agli arbitri benemeriti e fuori quadro, che all'atto della domanda non rivestano incarichi associativi elettivi e di nomina, è consentito assumere incarichi federali, anche presso le Leghe ed i Settori, previa autorizzazione scritta del Presidente dell'AIA che può determinare per tutta la durata, a sua discrezione, l'eventuale sospensione dell'attività associativa e/o tecnica.

4. Per tutti gli arbitri, vige il divieto di cumulo, tra due cariche elettive. Vige altresì il divieto di cumulo, eccettuato per il Presidente dell'AIA, fra una carica elettiva e una di nomina e tra due di nomina, ad eccezione delle nomine nelle Commissioni di studio e di coordinatore o collaboratore degli organi centrali e periferici e di commissario straordinario. Il Presidente dell'AIA può attribuire nomine per particolari incarichi, anche in deroga a quanto sopra, agli associati che siano dotati di particolari abilitazioni professionali.

5. Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, atletiche, mediche, amministrative, giuridiche, giornalistiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e/o indennità stabiliti dalla FIGC e dall'AIA.

Art. 39 Diritti degli Arbitri

1. Gli arbitri hanno diritto sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità ed a ogni forma di concreta tutela della loro integrità fisica ad opera della FIGC, delle sue componenti, dei singoli tesserati e dell'AIA.

2. Gli arbitri, nell'esercizio della loro attività tecnica, hanno diritto ad essere risarciti di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose loro per il tramite di apposita polizza assicurativa federale.
3. Gli arbitri hanno altresì diritto di conoscere periodicamente nel corso della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecniche. Tale obbligo di informativa grava in capo ai responsabili degli Organi tecnici di appartenenza.
4. Gli arbitri hanno diritto di conoscere all'inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, se intervenissero variazioni, o prima dell'inizio di tornei e competizioni particolari l'entità dei rimborsi spese loro spettanti per l'attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile.
5. Gli arbitri hanno diritto ad una tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni calcistiche che si svolgono sotto l'egida della FIGC sul territorio nazionale.
6. Ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del Presidente dell'AIA che valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all'associato e l'esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale. Ciascun associato si obbliga a versare all'AIA un contributo straordinario pari al 10% dei compensi percepiti per attività promopubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri.
7. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Legali per questioni civili e penali attinenti a fatti accaduti nell'ambito della loro prestazione sportiva e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico.

Art. 40 Doveri degli Arbitri

1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.
2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.
3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:
 - a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice di etica e di comportamento;
 - b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
 - c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;
 - d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC e associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta al Presidente dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC

la relativa autorizzazione scritta a procedervi nei confronti di altri tesserati e direttamente dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati, salvo dopo il decorso di 60 giorni dalla richiesta in assenza di risposta;

- e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico;
- f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari, nonché ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;
- g) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale tenuta dal Presidente di Sezione ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza e/o domicilio;
- h) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;
- i) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, effettuare prove tecnico-atletiche, sottoporsi a corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare preventivamente rispetto all'impegno per il quale si è convocati e comunque svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;
- j) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, diventando disciplinarmente rilevante la fattispecie di cinque assenze ingiustificate anche non consecutive nella medesima stagione sportiva;
- l) a versare le quote associative di ogni anno solare entro il mese di marzo o in unica soluzione o semestralmente ed in tal caso la seconda rata deve essere versata entro il mese di settembre, dopo di che verrà considerato moroso;
- m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati tesserati (salvo al proprio Presidente di Sezione) ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;
- n) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;
- o) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
- p) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- q) a segnalare con immediatezza al Presidente Sezionale le sentenze dichiarative personali di fallimento, gli avvisi di garanzia ricevuti e le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;
- r) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche e/o associative ai sensi dell'art. 41;
- s) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie e con validità annuale per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o non agonistica, a seconda dell'inquadramento tecnico, senza scoperture nella consecuzione temporale; qualora l'Organo tecnico di appartenenza sia diverso dall'OTS l'associato deve consegnare copia di detto certificato anche al suo Presidente Sezionale;
- t) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale.

4. Agli arbitri è fatto divieto:

- a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali;
- b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ad esclusione delle deroghe previste dalle N.O.I.F. per i calciatori che non abbiano compiuto il 18° anno di età e salvo espressa deroga concessa dal Comitato Nazionale.
- c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di società partecipate o amministrate e rapporti libero professionali non occasionali;
- d) di fare dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo e-mail o propri siti internet, di partecipare a gruppi di discussione, mailing list, forum, blog o simili, di fare dichiarazioni in qualsiasi forma e di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA. Gli arbitri possono liberamente rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate, solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati;
- e) di intrattenere rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio. Gli arbitri, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA possono rilasciare dichiarazioni ed interviste su argomenti di carattere generale oppure riguardanti l'attività dell'AIA e della FIGC nel rispetto del Codice di Giustizia Sportiva;
- f) di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;
- g) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;
- h) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano quelli d'uso per il valore massimo determinato dal Presidente dell'AIA, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;
- i) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche;
- l) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive. Una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA .

Art. 41 Congedi

1. L'associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l'attività tecnica e/o associativa per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale e/o familiare è obbligato a presentare tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo.
2. L'organo competente alla concessione del congedo è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell'istanza.
3. Nel caso l'impedimento non ecceda la durata di due mesi indipendentemente dall'inquadramento del richiedente o di mesi sei per gli associati inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali, la richiesta va presentata all'Organo Tecnico e solo per conoscenza al Presidente Sezionale. L'Organo Tecnico, qualora conceda tale congedo lo comunica per iscritto all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.

4. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di mesi due e sia inferiore a mesi sei ed il richiedente sia inquadrato negli Organi Tecnici Periferici o sia richiesto per maternità indipendentemente dalla sua durata, la richiesta va presentata al Presidente di Sezione e solo per conoscenza all'Organo tecnico di appartenenza. Il Presidente di Sezione, qualora conceda tale congedo lo comunica per iscritto all'associato e per conoscenza all'Organo tecnico di appartenenza, ed è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.

5. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di mesi sei o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di mesi sei nella stessa stagione sportiva, la richiesta va presentata al Comitato Nazionale e solo per conoscenza al Presidente di Sezione e all'Organo Tecnico di appartenenza. Il Comitato Nazionale, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, qualora conceda tale congedo lo comunica per iscritto all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.

6. Il provvedimento di congedo, se emesso, indica all'associato quale attività resterà sospesa e per quale durata e produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione scritta. L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale.

7. Nel caso l'impedimento derivi da motivi di grave infortunio e/o malattia ed a prescindere dalla sua durata, il Comitato Nazionale può disporre la verifica dello stato invalidante e/o della patologia durante il congedo tramite gli Organi sanitari dell'AIA e procedere, se del caso, alla sua revoca scritta. Analoga verifica può essere disposta dal medesimo Comitato Nazionale al termine del congedo. L'associato è obbligato a sottoporsi a tale visita di verifica e la mancata partecipazione, in assenza di valida giustificazione, comporta la revoca immediata del congedo stesso e la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale per l'eventuale deferimento.

8. Al termine di ogni congedo, di durata superiore a mesi due, l'Organo Tecnico di appartenenza, tramite gli organi deputati e con le modalità previste dal Regolamento sanitario, è tenuto a verificare l'idoneità psico-fisica ed il grado di preparazione atletica e tecnica dell'associato, prima di reimpiegare nell'attività.

9. La durata massima del singolo congedo o di congedi cumulativi nella medesima stagione sportiva non può mai superare un anno nell'ultimo biennio, salvo particolare deroghe che potranno essere concesse dal Comitato Nazionale.

Capo secondo: categorie arbitrali

Art. 42 Inquadramento

1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC secondo le seguenti categorie:

- a) arbitro effettivo;
- b) arbitro effettivo Calcio a cinque;
- c) arbitro effettivo speciale;
- d) assistente arbitrale;
- e) arbitro fuori quadro;
- f) arbitro benemerito;

g) dirigente benemerito.

2. Gli arbitri, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri che deve però sempre corrispondere a quella nella cui giurisdizione territoriale abbiano la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale.

3. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e le norme di funzionamento degli stessi, con la precisazione che i limiti di età stabiliti si devono intendere al trenta giugno della stagione sportiva di riferimento.

4. Gli arbitri effettivi ed assistenti arbitrali avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali, che non abbiano già compiuto il quarantacinquesimo anno di età, possono proseguire l'attività di arbitri effettivi speciali, a disposizione dell'OTS senza più essere riproposti per il passaggio, salvo espresse deroghe previste dalle Norme di funzionamento. Il Presidente sezionale valutate le necessità comunicherà all'AIA ed al CRA entro il 15.09 d'ogni stagione il definitivo inquadramento degli interessati, salvo quanto previsto dal successivo art. 47 comma 1.

5. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.

6. Gli Arbitri Benemeriti che ricoprano incarichi elettivi nazionali e quelli fuori quadro nominati in incarichi direttivi nazionali o periferici in organi non tecnici per i quali è prevista la sospensione dell'attività tecnica e che restano congelati nell'Organo di appartenenza all'atto dell'elezione o della nomina, qualora la durata del loro incarico risulti pari a quattro stagioni sportive, sono obbligati a partecipare ad un corso di aggiornamento prima di riprendere le funzioni di Osservatore Arbitrale, ad eccezione dei componenti del Comitato Nazionale.

Art. 43 Arbitri Effettivi

1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano maturato il trentacinquesimo anno alla data di effettuazione degli esami (nel caso di minori di anni diciotto necessita la dichiarazione di assenso dei genitori esercenti la potestà);
- b) abbiano conseguito il titolo di studio della scuola media inferiore obbligatoria o altro equipollente;
- c) consegnino, all'atto della domanda di iscrizione al corso, il certificato di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica;
- d) non abbiano già acquisito la qualifica di arbitri fuori quadro in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera e disciplinari più gravi della sospensione per oltre sei mesi;

- e) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti in proprio o quali soci di società di persona e di non aver riportato condanne penali anche non definitive per delitti dolosi nell'ultimo decennio;
- f) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche.

2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite.

3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti ed orali su argomenti di carattere tecnico - regolamentare e dei test fisici attitudinali.

4. Le Commissioni d'esame sono composte:

- a) dal Presidente della Sezione sede degli esami o di chi fa le veci;
- b) da più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Comitato Regionale Arbitri.

Art. 44 Arbitro Effettivo di Calcio a cinque

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a cinque si ottiene a seguito di inserimento in ruolo ad opera dell'Organo Tecnico Regionale dopo aver svolto tale attività per almeno due stagioni sportive presso l'OTS.

2. Nel caso l'OTS non sia in grado di designare gare del Calcio a cinque, i requisiti di inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR sono:

- a) aver svolto attività arbitrale per almeno tre stagioni sportive;
- b) superare un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a cinque.

3. A partire dall'inquadramento nell'organico OTR le funzioni di arbitro effettivo e di arbitro effettivo per il Calcio a cinque restano separate, con tutti i conseguenti effetti.

Art. 45 Arbitri Effettivi Speciali

1. Gli Arbitri Effettivi ed Assistenti Arbitrali avvicendati dagli Organo tecnici Nazionali che non abbiano già compiuto il quarantacinquesimo anno di età possono proseguire l'attività di Arbitri Effettivi Speciali, a disposizione dell'OTS senza più essere riproposti per il passaggio a Organi superiori., salvo eventuali deroghe previste dalle Norme di funzionamento.

2. L'Organo Tecnico Sezionale, valutate le necessità, propone al Comitato Nazionale ed al Presidente CRA entro il 15 settembre della stagione che segue quella dell'avvicendamento, l'inquadramento degli interessati, salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 7.

3. Gli Arbitri Effettivi a disposizione dell'OTR , non più selezionabili, proseguono l'attività con la qualifica di Arbitri Effettivi Speciali sino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Art. 46 Assistenti Arbitrali

1. La categoria degli Assistenti Arbitrali è costituita dagli arbitri che cessano le funzioni di Arbitro Effettivo e che, previa loro domanda, sono ritenuti idonei alla funzione a seguito di apposito corso di specializzazione con conseguente inquadramento nell'Organo Tecnico di riferimento.
2. Nel ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR possono essere ricompresi gli Assistenti Arbitrali esclusi dagli Organi Tecnici Nazionali, previa domanda e ratifica del Comitato Nazionale, nonché gli Arbitri Fuori Quadro e quelle effettivi con anzianità non inferiore a cinque stagioni sportive.
3. Gli Assistenti Arbitrali svolgono la loro funzione nei campionati indetti dalla LNP, dalla LPSC e dalla LND.
4. Gli Assistenti Arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati dall'Organo Tecnico Regionale e dall'Organo Tecnico Sezionale a svolgere funzioni di direzione di gare del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e dell'attività ricreativa della LND.

Art. 47 Arbitri fuori quadro

1. Al compimento del 45° anno di età gli Arbitri Effettivi transitano obbligatoriamente nel ruolo dei fuori quadro, ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali, inquadrati nella categoria Elite - UEFA, che proseguono l'attività sino alla scadenza della stagione sportiva durante la quale perdono tale qualifica. Dopo dieci anni di attività gli arbitri effettivi che abbiano compiuto i 28 anni possono altresì essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non Soggetta a ricorso, assunta dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico.
2. Gli Arbitri Fuori Quadro che non siano stati inclusi nella categoria degli Assistenti Arbitrali o che cessino di appartenere a tale ruolo ed intendano svolgere attività di Osservatore Arbitrale, entro la stagione sportiva immediatamente successiva al passaggio nella nuova categoria, devono superare una prova scritta ed orale di qualificazione, organizzata dal Comitato Regionale.
3. Gli Arbitri Fuori Quadro che non dovessero conseguire la prescritta idoneità entro detto termine, anche per mancata presentazione alla prova per due convocazioni, incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.
4. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri ed Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta dal Presidente dell'AIA.
5. Ottenuta la prima conferma nel ruolo di Osservatori Arbitrali, gli Arbitri Fuori Quadro sono obbligati a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento e di verifica; l'esito negativo della prova e la mancata partecipazione al corso per due convocazioni, comporta l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.
6. Per essere confermati nella categoria, gli arbitri fuori quadro dovranno sottoporsi ad un aggiornamento annuale organizzato dall'Organo Tecnico competente nonché svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa.

7. Gli Arbitri Fuori Quadro che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. r. la funzione di arbitro associativo con mansioni di segreteria e supporto logistico ed organizzativo, sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.

8. Gli arbitri fuori quadro sono abilitati a dirigere gare del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Lega Nazionale Dilettanti, sia per quanto attiene l'attività amatoriale e ricreativa, sia per quanto concerne le gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale, purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica sino al compimento del 50 anno di età.

9. Gli arbitri fuori quadro che ricoprono incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica. Qualora la durata del loro incarico risulti superiore a quattro stagioni sportive sono obbligati a partecipare ed a superare un corso di aggiornamento prima di riprendere le funzioni di Osservatore Arbitrale.

10. Gli Arbitri Fuori Quadro possono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso le Leghe. Possono altresì, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, svolgere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori. Il Presidente dell'AIA potrà esonerarli dall'assolvimento dell'attività tecnica e/o associativa.

Art. 48 Arbitri Benemeriti

1. E' Arbitro Benemerito, come tale proclamato annualmente dal Presidente dell'AIA, l'associato che non sia incorso in sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive e non abbia alcun procedimento disciplinare in corso e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) sia stato arbitro o assistente internazionale;
- b) sia stato a disposizione della CAN dirigendo almeno 20 gare di Serie A ed abbia superato la prova di qualificazione alla funzione d'Osservatore Arbitrale;
- c) abbia maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale proclama altresì ogni biennio arbitri benemeriti gli associati che, in conformità a graduatoria nazionale, sino al numero massimo prefissato e con i criteri dallo stesso adottati, siano meritevoli tra coloro che possiedano tutti i seguenti requisiti:

- a) abbiano svolto attività tecnica ed abbiano superato le prove di qualificazione alla funzione d'Osservatore Arbitrale;
- b) abbiano assolto incarichi direttivi associativi, d'elezione o di nomina, anche in ambito sezionale;
- c) abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale;
- d) non siano incorsi in sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive e non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso.

3. Il Comitato Nazionale può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, per privi dei requisiti sopra indicati, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni. Gli Arbitri Benemeriti così nominati, non sono eleggibili ad alcuna carica elettiva e non sono sottoposti agli obblighi degli altri associati.

4. Gli Arbitri Benemeriti sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica ed associativa con obbligo di aggiornamento annuale da parte dell'OT di appartenenza, nonché al pagamento delle quote ed alla frequenza alle riunioni tecniche sezionali.

5. E' facoltà del Presidente dell'AIA esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali gli Arbitri Benemeriti che ne facciano domanda, tramite il Presidente di Sezione, perché impediti da comprovata inabilità, o perché abbiano compiuto il 65° anno d'età o per altri particolari motivi.

6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive, deliberando:

- a) la revoca della benemerenzza per gli associati che non abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa o che siano stati destinatari di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione di mesi sei;
- b) il non rinnovo tessera per inidoneità tecnica ad assolvere compiti di Osservatore Arbitrale, desumibile anche dal mancato superamento dei corsi di aggiornamento o dalla mancata partecipazione agli stessi.

7. Gli Arbitri Benemeriti possono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso le Leghe. Possono altresì, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, svolgere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori. Il Presidente dell'AIA potrà esonerarli dall'assolvimento dell'attività tecnica e/o associativa.

Art. 49 Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA

1. Il Presidente dell'A.I.A. propone al Presidente Federale gli associati in possesso dei requisiti per la nomina a Dirigenti Benemeriti F.I.G.C..

2. Possono essere proposti per tale nomina i Presidenti Nazionali dell'A.I.A. non più in carica, nonché gli associati che abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale nell'ambito associativo e/o federale e con almeno trentacinque anni d'anzianità arbitrale.

3. I Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA possono, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori, nonché presso le Leghe.

4. Il Presidente dell'A.I.A., a richiesta del Dirigente Benemerito F.I.G.C. associato A.I.A., potrà comunque esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica e/o associativa.

Art. 50 Dirigenti Benemeriti AIA

1. Il Presidente dell'AIA, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA gli associati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) siano stati Presidenti dell'AIA;
- b) abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale tecnica e/o associativa in ambito AIA ed abbiano maturato un'anzianità associativa superiore a trentacinque anni e siano Arbitri Benemeriti da almeno dodici stagioni sportive.

2. Il Presidente dell'AIA, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA non associati i quali abbiano contribuito a promuovere, affermare e valorizzare l'immagine dell'AIA durante la loro appartenenza alla Associazione e che

successivamente alla loro uscita dalla stessa dovuta a dimissioni e non ad altre cause, abbiano continuato a manifestare pubblicamente il proprio attaccamento all'AIA e continuato a tutelare l'immagine di tale Associazione e quella degli Arbitri.. Gli stessi non hanno diritto di voto e non possono concorrere ad alcuna carica elettiva.

3. Il Presidente dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito AIA, potrà esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica e/o associativa.

4. La nomina di Dirigente Benemerito AIA è soggetta a revoca qualora l'associato risulti destinatario di una sanzione disciplinare superiore a quella della sospensione per un anno.

5. I Dirigenti Benemeriti AIA possono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso le Leghe. Possono altresì, previa comunicazione da parte della FIGC Presidente dell'AIA, svolgere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori.

Capo terzo: La perdita della qualifica di Arbitro.

Art. 51 Perdita della qualifica

1. La qualifica di associato dell'AIA si perde:

- a) per dimissioni regolarmente rassegnate ed accettate;
- b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica o associativa, deliberato con motivazione dal Comitato Nazionale e dallo stesso comunicati all'interessato al Presidente di Sezione ed al Presidente del Comitato Regionale;
- c) per sopravvenuta inidoneità fisica e/o psichica allo svolgimento dell'attività arbitrale, deliberato con motivazione dal Comitato Nazionale e dallo stesso comunicati all'interessato al Presidente di Sezione ed al Presidente del Comitato Regionale.
- d) in caso di preclusione ai sensi del codice di Giustizia Sportiva o per il ritiro della tessera a seguito di procedimento disciplinare della giustizia domestica;
- e) per revoca della qualifica di arbitro associativo operata dal Presidente dell'AIA, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. r).